PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

I - SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto (concordato)

1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e di-pendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'Estero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido
- micro nido
- scuola dell'infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria di ogni ordine e grado
- accademie
- conservatori musicali
- Istituzioni scolastiche post secondarie
- scuole interpreti e traduttori
- scuole speciali per minori
- ~~corsi~~ corsi di doposcuola
- centri sportivi , ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici

2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 16 - Decorrenza e durata (concordato)

1. Il presente Contratto decorre **dall'1/1/2006** e ha durata biennale per le materie retri-butive, durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze, sono fissate al **31/12/2007 e al 31/12/2009**, salvo scadenze diverse esplicitamente previste dal presente CCNL.
2. Qualora si verifichi rispettivamente per il I e II biennio economico un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle retribuzioni.
3. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella ef-fettivamente intervenuta nel precedente biennio.
4. Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti di cui all'art. 29 ed alla ex indennità di contingenza, sarà, per i primi tre mesi, pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio di riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione pro-grammata del biennio di riferimento, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.
5. I suddetti incrementi (indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale.
6.In caso di disdetta, il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
7.Qualora intervenissero modifiche strutturali ed economiche della Scuola e/o degli esami, e delle disposizioni di cui alla legge n. 62/00, disposte dalle competenti autorità scolastiche, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme del presente CCNL.

Art. 17 - Inscindibilità (concordato)

1. Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, devono essere con-siderate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sosti-tuiscono ad ogni effetto il precedente CCNL.

Art. 18 - Ambito del rapporto (concordato)

1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico - formative svolte in una determinata sede.
2. L'Istituto è retto dal Superiore , ~~o~~ Direttore ~~della Casa che~~ dell'istituzione o comunque da chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi in base al proprio modello organizzativo.
3. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel ri-spetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici del-l'Istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
4. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della Scuola alla determinazione del programma e alle iniziative ~~educative~~ del progetto educativo.

II - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Art. 19 - Assunzione

1. L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione.
2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
3. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
4. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta.

5. Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro.
6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento interno dell'Istituto ove esista.
7. Esso deve inoltre contenere:

a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art.23;
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d'inse-gnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
c) l'orario di lavoro settimanale;
d) il trattamento economico;
e) il numero di iscrizione al libro matricola;
f) la durata del periodo di prova;
g) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione pre-sunta, la motivazione dell'assunzione, la legge che giustifica tale assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
h) la sede di lavoro;
i) l'eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
j) la possibilità di trasferimento da sede a sede.
k) Elenco dei documenti trattenuti

8. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:

a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
f) libretto sanitario, ove richiesto;
g) certificati di servizio prestato;
h) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.

9. E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
10. L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà secondo le leggi e le dispo-sizioni vigenti in materia.

12. Entro **5 giorni** dall'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore il proprio contratto individuale di lavoro ~~esplica gli obblighi di cui al D.L.vo 26 maggio 1997 n. 152.~~
~~13. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.~~

Art. 20 – Tirocinio(concordato)

1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

Art. 21 - Insegnanti statali (concordato)

1. Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la Scuola statale ~~. 2. Sono~~ fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.
2. Il personale che accetta l'immissione in ruolo nella Scuola statale è obbligato ad optare e a comunicarlo all'Istituto.
3. ~~La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nomina in ruolo~~. La presa di servizio in ruolo nella scuola statale è considerata a tutti gli effetti risoluzione automatica del rapporto di lavoro con l'obbligo del preavviso.

Art. 22 - Periodo di prova (concordato)

1. La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:

Livelli	Periodo di prova
1° e 2°	1 mese
3°	2 mesi
4° **5°**	**3 mesi**
6°	4 mesi
Personale e tempo determinato	1 mese
Personale in apprendistato:	
1°, 2° e 3° livello	30 giorni
4°livello	60 giorni.

2. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 47 del presente Contratto.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto.
4. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
5. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e ferie.
6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
7. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.
8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.

III – TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro (non concordato – rinviato : la discussione verte sulla natura del rapporto di lavoro, sulle attività di sostegno e sulle attività opzionali.)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all'AGIDAE è **di natura subordinata** a tempo indeterminato.
2. E' consentito il **ricorso al** contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.L.vo n. 368/01 (l'AGIDAE chiede la soppressione del riferimento normativo), **solo nei casi previsti nel presente articolo.** (l'AGIDAE chiede la precedente formulazione)

23.1 - Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente

A - E' consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, quali: (l'AGIDAE chiede la precedente formulazione)

- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (campi scuola, colonie ecc.) ;
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tem**po** (l'AGIDAE chiede la precedente formulazione con l'esplicito riferimento all'attività di sostegno)
-
- per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- **per attività opzionali e/o facoltative stabilite dal Collegio docenti, e non ricorrenti, con termine al 31 agosto del relativo anno scolastico, con retribuzione mensile globale non inferiore a quella prevista per le attività curricolari svolte dal docente stesso.** (L'AGIDAE chiede la soppressione);
-